



CONI

Monitoraggio attività legislativa

Febbraio 2016

a cura di
Affari Legislativi, Istituzionali
e Attività di Presidenza

Publicato in Gazzetta Ufficiale il testo della legge 20 gennaio 2016, n. 12, recante specifiche disposizioni in materia di tesseramento allo scopo di favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia attraverso lo sport.

In Gazzetta Ufficiale, inoltre, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, atto a recepire la direttiva 2013/55/UE.

L'articolato, nell'ampliare il novero delle Autorità deputate al riconoscimento delle qualifiche professionali, conferma la competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri al riconoscimento di tutte le attività che riguardano il settore sportivo e in particolare quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo; mentre, esclude quelle di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico e sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara che, invece, vengono attribuite al CONI.

Infine, sempre in Gazzetta Ufficiale, sono stati pubblicati i testi della legge 25 febbraio 2016, n. 21 ed il relativo Testo coordinato del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, c.d. Milleproroghe 2016.

In particolare, l'articolo 7, comma 6, prevede il differimento - dal 30 giugno 2014 al 31 luglio 2016

- del termine entro il quale è prorogata la validità delle autorizzazioni, già rilasciate entro il 31 dicembre 2011, per lo svolgimento dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e per il rilascio dei relativi brevetti.

L'Assemblea della Camera dei Deputati ha approvato, in seconda lettura, il DDL 3119/AC recante, tra l'altro, le sanzioni amministrative relative alla violazione delle norme sulla pesca sportiva ed il contrasto al bracconaggio in acque interne.

La Commissione Affari Costituzionali (I) del Senato della Repubblica ha convenuto con la proposta della Presidente FINOCCHIARO (PD), condivisa dalla relatrice LO MORO (PD) e dal Sottosegretario all'Interno, MANZIONE, di svolgere un ciclo di audizioni informali in merito al DDL 2092/AS, recante le nuove norme sulla cittadinanza, con effetti impliciti sullo sport.

La Commissione Affari Costituzionali (II) del Senato della Repubblica ha ripreso l'esame del DDL 1870/AS, a seguito del parere non ostativo della Commissione Bilancio (V) sulle coperture finanziarie del provvedimento concernente la delega al Governo per la riforma del Terzo settore.

1	Gazzetta Ufficiale	
	1.1 LEGGE 20 GENNAIO 2016, N. 12 Tesseramento minori stranieri residenti in Italia nelle società sportive	4
	1.2 DECRETO LEGISLATIVO 28 GENNAIO 2016, N. 15 Nuove competenze CONI per riconoscimento qualifiche professionali	4-5
	1.3 LEGGE 25 FEBBRAIO 2016, N. 21 Milleproroghe 2016	5
	1.4 LEGGE REGIONALE TOSCANA 9 OTTOBRE 2015, N. 68 Diffusione D.A.E. nello sport	6
<hr/>		
2	Camera dei Deputati	
	2.1 ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA DDL 3119 - Sanzioni per violazione norme pesca sportiva e contrasto al bracconaggio	7
	2.2 ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI PDL 2735 - Tutela della salute nei poligoni di tiro a segno	8-9
	2.3 ANNUNCIO PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE PDL 3632 - Insegnamento attività motoria nella scuola dell'infanzia	9
<hr/>		
3	Senato della Repubblica	
	3.1 ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 1870 - Riforma Terzo settore	10
	3.2 ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 2092 - Nuove norme sulla cittadinanza (effetti impliciti sullo sport)	11
	3.3 ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE IN SEDE REFERENTE DDL 2177 - Competenze professionali settore attività motorie e sportive	12
	3.4 ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE IN SEDE REFERENTE DDL 2139 - Riparto somme cinque per mille	12
	3.5 ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE IN SEDE REFERENTE DDL 2216 - Modifiche normativa armi per uso sportivo	13
	3.6 GRUPPI PARLAMENTARI Movimento Cinque Stelle - Rinnovo Ufficio di Presidenza	14
<hr/>		
4	Presidenza del Consiglio dei Ministri	
	4.1 CONSIGLIO DEI MINISTRI Non impugnativa L.R. Molise 19/2015	15
	4.2 CONSIGLIO DEI MINISTRI Non impugnativa L.R. Emilia Romagna 23/2015 e L.R. Valle D'Aosta 20/2015	15
	4.3 CONSIGLIO DEI MINISTRI Non impugnativa L.R. Lombardia 43/2015	16

1.1 TESSERAMENTO MINORI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA NELLE SOCIETÀ SPORTIVE

Legge 20 gennaio 2016, n. 12

"Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva"

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:

1° febbraio 2016 - Serie Generale n. 25

Il provvedimento, costituito da un unico articolo, garantisce il tesseramento dei minori stranieri, residenti in Italia almeno dal compimento del decimo anno di età, presso le associazioni e le società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva, con le stesse

procedure previste per i cittadini italiani.

Con riferimento ai soggetti che hanno presentato la richiesta per l'acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi della legge 91/1992, la validità del tesseramento si protrae anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età e fino al completamento delle relative procedure.

1.2 NUOVE COMPETENZE CONI PER RICONOSCIMENTO QUALIFICHE PROFESSIONALI

Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15

"Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("Regolamento IMI")"

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

9 febbraio 2016 - Serie Generale n. 32

Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio u.s., è costituito da 46 articoli.

Il decreto recepisce la direttiva 2013/55/UE ed introduce alcune importanti novità:

- la tessera professionale che favorisce la libera circolazione dei professionisti;

- un meccanismo di allerta per segnalare i professionisti nel campo della salute e dell'istruzione dei minori colpiti da una sanzione disciplinare o penale che abbia incidenza sull'esercizio della professione;

- la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere un accesso parziale alla professione;

- la possibilità di ottenere il riconoscimento del tirocinio professionale effettuato in parte all'estero. La tessera professionale è una procedura elettronica che semplifica il riconoscimento da parte delle Autorità nazionali della qualifica ottenuta dal professionista nel proprio Paese, riducendo sia i tempi che gli oneri burocratici (articolo 6). L'articolo 5, comma 1, lettera a), nell'ampliare il novero delle Autorità deputate al riconoscimento delle qualifiche professionali ed alla gestione

delle domande di tessera professionale europea, conferma la competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri al riconoscimento per tutte le attività che riguardano il settore sportivo e in particolare per quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo, ma esclude quelle di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico e sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara che, invece, attribuisce al CONI.

1.3 MILLEPROROGHE 2016

Legge 25 febbraio 2016, n. 21

e

Testo coordinato del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"

e

"Testo del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2015), coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative."

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale:

26 febbraio 2016 - Serie Generale n. 47

Il testo coordinato è composto da 13 articoli. In particolare, l'articolo 7, comma 6, differisce dal 30 giugno 2014 al 31 luglio 2016 il termine entro il quale è prorogata la validità delle autorizzazioni, già rilasciate entro il 31 dicembre 2011, per lo svolgimento dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e per il rilascio dei relativi brevetti.

Il differimento di termini viene disposto in attesa dell'emanazione di un apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che disciplini i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988 (regolamenti ministeriali) e per il quale viene disposta altresì la proroga fino al 31 luglio 2016.

I corsi per formazione per addetti al salvamento ac-

quatico non sono disciplinati da norme di rango legislativo o regolamentare, ma vengono attualmente autorizzati sulla base di circolari ministeriali.

Il termine originario, individuato dall'articolo 15, comma 3-quinquies del decreto-legge 216/2011, era il 31 dicembre 2012.

Successivamente il termine è stato prorogato al 30 giugno 2013 dalla legge di stabilità 2013 (228/2012), poi al 31 dicembre 2013 dal DPCM 26 giugno 2013 ed infine al 30 giugno 2014 dall'articolo 4, comma 1 del D.L. 150/2013.

Successivamente al 30 giugno 2014, ultima proroga del termine per l'emanazione del decreto ministeriale, non sono state più previste proroghe ed il termine che viene qui differito risulta pertanto scaduto da tale data.

Il provvedimento è entrato in vigore il 27 febbraio u.s.

Legge Regionale Toscana 9 ottobre 2015, n. 68

“Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva”

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:

27 febbraio 2016 - 3° Serie Speciale -
Regioni n. 9

Il provvedimento è costituito da 12 articoli. In particolare, l’obbligo di dotazione dei defibrillatori è posto a carico dei gestori degli impianti (proprietari che gestiscono direttamente gli impianti oppure concessionari, locatari o comodatari degli stessi) e quello di garantire la presenza di operatori non sanitari autorizzati all’uso del defibrillatore durante lo svolgimento dell’attività sportiva e motoria ricade in capo agli stessi gestori o agli assegnatari di spazi all’interno degli impianti (società, enti e associazioni sportive). Si prevede, inoltre, l’emanazione di un regolamento di attuazione - entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge - con il quale verranno disciplinati specifici aspetti di rilievo,

tra cui si segnalano l’individuazione degli “sport assimilabili” a quelli con ridotto impegno cardio-circolatorio (esclusi dall’obbligo di dotazione dei defibrillatori), i criteri per la definizione dei rapporti fra i gestori degli impianti ed i soggetti assegnatari - con riferimento all’obbligo di assicurare la presenza di esecutori BLS-D - e quelli per la presenza degli operatori non sanitari autorizzati all’uso del defibrillatore durante lo svolgimento dell’attività sportiva e motoria, nonché le regole per il corretto svolgimento della catena della sopravvivenza negli sport in movimento (attività sportive praticate in luoghi diversi da impianti sportivi coperti e scoperti e da spazi circoscritti all’aperto).

2.1 SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME PESCA SPORTIVA E CONTRASTO AL BRACCONAGGIO

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA DDL 3119/AC - LETTA

"Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale"

NORME D'INTERESSE Articoli 39 e 40

Stato: 2ª lettura - Assemblea

SENATO DELLA REPUBBLICA (DDL 1328/AS)

Presentazione: 21 febbraio 2014

Assegnazione Commissione Agricoltura (IX): 20 marzo 2014

Relatore: Roberto FORMIGONI (AP)

Avvio Iter Commissione: 26 marzo 2014

Ultima seduta: 4 marzo 2015

Avvio Iter Assemblea: 17 marzo 2015

Approvato: 13 maggio 2015

CAMERA DEI DEPUTATI

Trasmesso dal Senato della Repubblica: 14 maggio 2015

Assegnazione Commissione Agricoltura (XIII): 18 maggio 2015

Relatore: Nicodemo OLIVERIO (PD)

Avvio Iter Commissione: 1° luglio 2015

Ultima seduta: 16 febbraio 2016

Avvio Iter Assemblea: 17 febbraio 2016

Approvato: 18 febbraio 2016

Disposizioni per il contrasto al fenomeno della pesca di frodo

18 febbraio u.s.

L'Assemblea di Montecitorio ha approvato, in seconda lettura, con 240 voti favorevoli e 120 astenuti il disegno di legge in titolo.

La FIPSAS, che svolge la sua più consistente attività agonistica sui fiumi e laghi, si è trovata a dover contrastare un fenomeno che negli ultimi dieci anni ha creato non pochi problemi per lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca nelle acque interne: la pesca di frodo.

Un fenomeno che, esistente sul Delta del Po, sta allargando le sue maglie in molte regioni.

Per un efficace contrasto, la Federazione ha predisposto un emendamento (Articolo 29-bis - «Con-

trasto al bracconaggio ittico in acque interne») recepito da tutti i gruppi parlamentari, che ha ottenuto ben 376 voti favorevoli e 2 soli contrari. Il provvedimento, atteso da tutto il mondo della pesca, contiene delle pene per contrastare l'insostenibile fenomeno del bracconaggio nelle acque interne che provoca un grave danno all'ambiente e alla salute pubblica.

Arresto, multe, sospensione della licenza di pesca o dell'esercizio commerciale: questi i rischi che si corrono a catturare pesci con materiale, mezzi ed attrezzature vietati dalla legge.

Il testo è stato trasmesso al Senato della Repubblica per la terza lettura.

**ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
PDL 2735/AC - FABBRI (PD)**

“Disposizioni per il controllo sulla tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza pubblica nei poligoni di tiro a segno ad uso pubblico e privato”

NORME D’INTERESSE

Intero articolato

Stato: 1° lettura - Commissione

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 20 novembre 2014

Assegnazione Commissione Ambiente (VIII):
3 marzo 2015

Relatore: Alessandro BRATTI (PD)

Avvio Iter Commissione: 18 febbraio 2016

Norme riguardanti i luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche**18 febbraio u.s.**

La Commissione ha avviato l’esame del provvedimento, che nasce dall’esigenza di regolamentare ed esercitare un controllo sull’impatto acustico, ambientale e sanitario derivante, da attività di tiro a segno.

L’articolo 1 reca disposizioni per la regolamentazione dell’impatto acustico e dell’accesso ai poligoni di tiro a segno, nonché in materia di sicurezza e di orari.

Più in dettaglio, il comma 1 prevede l’inserimento dei poligoni di tiro a segno nazionale (TSN) all’interno dei piani di zonizzazione acustica comunale e l’assoggettamento dei medesimi poligoni alle norme generali in materia di inquinamento acustico dettate dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, dalle leggi regionali di riferimento e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 che reca disposizioni in materia di determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

In considerazione delle due predette finalità, occorre tenere presente che l’articolo 25, comma 11-quater del decreto-legge n. 69 del 2013, ha dettato una specifica disciplina riguardante, tra l’altro, le emissioni sonore derivanti dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile e pertanto andrebbe valutata l’opportunità di un coordinamento delle disposizioni di cui all’articolo 1 della proposta di legge con

la richiamata disciplina.

In particolare, l’articolo 25, comma 11-quater del decreto-legge n. 69 del 2013 ha modificato l’articolo 11, comma 1, della legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 1995, che prevede l’emanazione di regolamenti di esecuzione distinti per sorgente sonora avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali, prevedendo, tra l’altro, l’inserimento come sorgente sonora delle attività sportive delle discipline olimpiche in forma stabile.

Lo stesso comma 11-quater ha poi introdotto ulteriori disposizioni che comportano, per le emissioni sonore delle citate attività sportive delle discipline olimpiche in forma stabile: l’assimilazione alle attività motoristiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, la non applicazione dei valori limite differenziali di immissione, relativi agli ambienti abitativi, l’applicazione dei criteri di misura del rumore emesso dagli aeromobili nelle attività aeroportuali.

Il comma 2, primo periodo, e il comma 3 dell’articolo 1 disciplinano le competenze in ordine alla regolamentazione delle attività e delle manifestazioni sportive svolte all’interno dei poligoni di tiro, al fine di limitare il loro impatto acustico.

Tali competenze sono attribuite:

- al sindaco, nel caso di attività svolte all'interno dei poligoni di tiro a segno gestiti dall'UITS (Unione Italiana Tiro a Segno) o da altri soggetti privati; il primo periodo del comma 2 dispone, altresì, che il sindaco può intervenire sulla limitazione degli orari di svolgimento delle attività o delle manifestazioni, in linea con le previsioni di cui agli articoli 50 e 54 del Testo unico sugli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

- al sindaco, d'intesa con l'autorità militare preposta alla gestione dell'impianto, per quanto riguarda i poligoni di tiro a segno militari; qualora non si raggiunga l'intesa entro sei mesi dalla richiesta, le norme relative alla prevenzione e al contenimento dell'impatto acustico sono emanate in via provvisoria dal comune.

Il secondo e il terzo periodo del comma 2 disciplinano i valori limite da rispettare.

Il comma 4 introduce alcune misure di sicurezza, a tutela della pubblica incolumità, per i poligoni di tiro.

L'articolo 2, invece, reca norme per la tutela degli impatti su ambiente e salute.

L'articolo 3 prevede che le Forze di pubblica sicurezza e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sono autorizzati ad intervenire nelle aree dei poligoni di tiro a segno, pubblici e privati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, a fini preventivi e di vigilanza.

Il relatore, BRATTI (PD), ha segnalato l'opportunità che la Commissione svolga un ciclo di audizioni delle numerose categorie di soggetti interessati dal provvedimento in esame.

La deputata MANNINO (M5S) ha reputato opportuno un approfondimento da parte della Commissione di alcune tematiche sulle quali la proposta di legge non appare soffermarsi, riferendosi, in primo luogo, al ruolo del CONI che rappresenta il soggetto competente in materia di poligoni privati ed al necessario coordinamento tra attività di natura sportiva e attività con impatto ambientale.

2.3

INSEGNAMENTO ATTIVITÀ MOTORIA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

**ANNUNCIO PRESENTAZIONE PROPOSTA
DI LEGGE
PDL 3632/AC - VEZZALI (SC)**

Presentazione: : 24 febbraio 2016
Testo in fase di pubblicazione

"Introduzione dell'insegnamento dell'attività motoria nella scuola dell'infanzia"

3.1 RIFORMA TERZO SETTORE

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 1870/AS - POLETTI

"Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio Civile universale"

NORME D'INTERESSE:

Articoli 1, 4, 5 e 9

Stato: 2ª lettura - Commissione

CAMERA DEI DEPUTATI (DDL 2617/AC)

Presentazione: 22 agosto 2014

Assegnazione Commissione Affari Sociali (XII):
11 settembre 2014

Relatrice: Donata LENZI (PD)

Avvio Iter Commissione: 1° ottobre 2014

Ultima seduta: 31 marzo 2015

Avvio iter Assemblea: 1° aprile 2015

Approvato: 9 aprile 2015

SENATO DELLA REPUBBLICA

Trasmesso dalla Camera dei Deputati:

13 aprile 2015

Assegnazione Commissione Affari Costituzionali (I):
20 aprile 2015

Relatore: Stefano LEPRI (PD)

Avvio Iter Commissione: 7 maggio 2015

Ultima seduta: 23 febbraio 2016

Implicito inserimento dei sodalizi sportivi dilettantistici all'interno del Terzo settore, istituzione di un registro unico del medesimo settore e misure fiscali e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore.

COMMISSIONE BILANCIO (V)

sede consultiva

4 febbraio u.s.

Il Vice Ministro all'Economia e alle Finanze, MORANDO, ha comunicato che l'emendamento 10.200, presentato dal relatore, è idoneo a porre rimedio ai difetti di copertura del provvedimento.

COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI

(I) sede referente

10 febbraio u.s.

La Commissione, a seguito del parere favorevole sulle coperture finanziarie, ha ripreso l'esame del disegno di legge.

23 febbraio u.s.

Il relatore LEPRI (PD) ed il Sottosegretario per il Lavoro e le Politiche Sociali, BOBBA, hanno formulato il proprio parere sugli emendamenti presentati.

Relativamente alla materia sportiva, il testo potrebbe interessare per l'implicito inserimento dei sodalizi sportivi dilettantistici all'interno del Terzo settore e per l'istituzione di un registro unico del medesimo settore, nonché per la revisione della disciplina in materia di volontariato e per la previsione di misure fiscali e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore, tra cui si segnala la riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille.

**ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
DDL 2092/AS - INIZIATIVA POPOLARE
e DEPUTATI**

“Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
e altre disposizioni in materia di cittadinanza”

NORME DI INTERESSE

Intero articolato

Stato: 2° lettura - Assemblea

CAMERA DEI DEPUTATI (PDL 9/AC)

Presentazione: 6 marzo 2012

Assegnazione Commissione Affari Costituzionali (I):
7 maggio 2013

Relatori: Gianclaudio BRESSA (PD) -
Annagrazia CALABRIA (FI) - Marilena FABBRI (PD)

Avvio Iter Commissione: 27 giugno 2013

Ultima seduta: 24 settembre 2015

Avvio iter Assemblea: 28 settembre 2015

Relatrice: Marilena FABBRI (PD)

Approvato: 13 ottobre 2015

SENATO DELLA REPUBBLICA

Trasmesso dalla Camera dei Deputati:

13 ottobre 2015

Assegnazione Commissione Affari Costituzionali (I):
14 ottobre 2015

Relatrice: Doris LO MORO (PD)

Avvio Iter Commissione: 27 ottobre 2015

Ultima seduta: 10 febbraio 2016

**Nuove disposizioni sull'acquisto della cittadinanza italiana (*ius soli e ius culturae*) con effetti
impliciti sullo sport.**

10 febbraio u.s.

La Commissione, al termine della discussione generale, ha convenuto sulla proposta della Presidente FINOCCHIARO (PD) - condivisa dalla relatrice e dal Sottosegretario all'Interno MANZIO-NE - di svolgere un ciclo di audizioni informali dinanzi all'Ufficio di Presidenza.

La nuova disciplina, che apporta alcune modifiche alla legge 91/1992, potrebbe rappresentare una svolta significativa anche per lo sport, consentendo un ampliamento del bacino entro

cui selezionare i possibili atleti per le Rappresentative nazionali.

Il provvedimento reca, nello specifico, la questione fondamentale dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori.

Il testo prevede, tra l'altro, una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza per nascita (*c.d. ius soli*), riferibile sia ai cittadini extracomunitari che a quelli comunitari e l'introduzione di una fattispecie di acquisto a seguito di un percorso scolastico (*c.d. ius culturae*).

3.3 COMPETENZE PROFESSIONALI SETTORE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE IN SEDE REFERENTE DDL 2177/AS - IDEM (PD)

"Delega al Governo in materia di disciplina delle competenze professionali nel settore delle attività motorie e sportive"

Stato: 2ª lettura - esame non ancora iniziato

Presentazione: 17 dicembre 2015
Assegnato alla Commissione Istruzione (VII):
9 febbraio 2016

Il provvedimento è composto da 2 articoli e si pone l'obiettivo di regolamentare l'esercizio professionale delle attività motorie e sportive.

La frequenza a corsi di formazione non adeguati, in quanto privi di alcun riconoscimento o certificazione da parte degli enti cui compete l'organizzazione e la gestione dello sport nel nostro Paese, non può essere assunta a requisito valido ai fini dell'esercizio dell'insegnamento, teorico e pratico, di qualsiasi disciplina sportiva o attività motoria.

Persistendo, dunque, la mancanza di una adeguata regolamentazione all'accesso professionale, si permette la sostanziale equiparazione, nel mondo dello sport dilettantistico, tra certificazioni rilasciate tramite tali corsi inadeguati e titoli di specializzazione accademica.

L'articolo 1 stabilisce le finalità della proposta, tra cui garantire adeguate condizioni di salute e di benessere del cittadino nell'espletamento delle attività

motorie e valorizzare le competenze professionali dei laureati in scienze motorie, nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e regioni e ferme restando competenze e attribuzioni degli operatori sanitari.

L'articolo 2 contiene una delega al Governo, di concerto con il CONI, per l'emanazione di apposite linee guida finalizzate alla regolamentazione dell'esercizio delle professioni legate alle attività motorie e sportive.

Si prevedono, infatti, l'obbligatorietà della presenza di figure professionali abilitate ai fini dell'insegnamento o, in alternativa, di soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza professionale nell'ambito delle diverse discipline, la definizione delle modalità di assunzione di tali figure, le sanzioni per chi non ottemperi a tali obblighi e l'istituzione di una apposita commissione per l'insegnamento delle attività motorie e sportive volta ad aggiornare, almeno ogni tre anni, le predette linee guida.

3.4 RIPARTO SOMME CINQUE PER MILLE

ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE IN SEDE REFERENTE DDL 2139/AS - PANIZZA (Aut-PSI-MAIE)

"Disposizioni in materia di procedure di riparto delle somme relative al cinque per mille"

Stato: 1ª lettura - esame non ancora iniziato

Presentazione: 18 novembre 2015
Assegnato alla Commissione Finanze (VI):
3 febbraio 2016

Il disegno di legge consta di un solo articolo. Il provvedimento, finalizzato ad assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2014 e 2015, a fronte del pagamento di una sanzione di 300 euro da effettuarsi con modello F24, proroga - al 28 febbraio 2016 - sia il termine per l'integrazione documentale delle domande rego-

larmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 23 aprile 2010, sia il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 1, comma 205, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed ai sensi dell'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE IN SEDE REFERENTE DDL 2216/AS - L. ROSSI (AP)

“Modifiche alla normativa per la concessione del porto d’armi e per la collezione di armi comuni da sparo e per uso sportivo”

Stato: 1° lettura - esame non ancora iniziato

Presentazione: 27 gennaio 2016
Assegnato alla Commissione Affari Costituzionali (I):
18 febbraio 2016

Il provvedimento, costituito da 5 articoli, individua alcuni interventi mirati che appaiono importanti al fine di incrementare i poteri di controllo in merito alla detenzione e al porto delle armi consentite da parte dei cittadini ed ampliare il livello di sicurezza in materia, integrando opportunamente ed efficacemente le norme esistenti.

L’articolo 1 interviene sull’articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, attribuendo al prefetto il potere di controllare la permanenza dei requisiti psico-fisici di idoneità in capo al detentore di armi o esplosivi o titolare di una licenza di porto d’armi. Tali soggetti, infatti, potrebbero perdere i requisiti di idoneità psico-fisica previsti dalla legge durante il periodo di validità della licenza e la nuova norma fornisce al prefetto il potere di richiedere la ripetizione della certificazione di tali requisiti.

Si modifica, poi, l’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, al fine di introdurre criteri più restrittivi di idoneità psico-fisica per il rilascio delle licenze di porto d’armi. La norma attuale, infatti, richiede unicamente l’assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. Con la norma che si propone, invece, è prevista anche l’assenza di «gravi disturbi della personalità» i quali, pur non costituendo necessariamente una vera e propria patologia psichiatrica, rendono chi ne è affetto potenzialmente idoneo ad abusare delle armi, e sconsigliano pertanto di concedergli la licenza a poterle utilizzare.

La disposizione successiva introduce l’obbligo, per i titolari di licenze di porto d’armi più anziani, di certificare i requisiti psico-fisici con una cadenza più breve, giustificata dal progredire dell’età.

Con l’articolo 2 viene modificata l’attuale disciplina riguardante il «porto di fucile per uso tiro a volo», denominando la licenza più adeguatamente «Porto

d’armi per l’esercizio dell’attività sportiva», in modo da riconoscere la circostanza di fatto che tale licenza è relativa a tutti gli sport armieri.

Il principio che anima la nuova disciplina è quello di riservare tale licenza a chi pratica l’attività sportiva con armi. In questo senso, viene introdotto l’obbligo di dimostrare la frequenza dei campi di tiro in sede di rinnovo della licenza, per evitare che la stessa sia ottenuta e mantenuta da individui che, disinteressati alla pratica sportiva, abbiano la mera finalità di detenere armi ed esplosivi e che siano magari privi della consuetudine e dell’addestramento necessario a ridurre ed evitare incidenti o utilizzi scorretti.

La prima disposizione dell’articolo 3 introduce una specifica norma penale diretta a sanzionare gravemente la trasformazione di un’arma comune in arma da guerra a funzionamento a raffica.

La seconda, invece, vieta il trasporto delle armi detenute in collezione al di fuori del luogo di detenzione, che viene permesso solo in specifici casi e previa comunicazione al locale ufficio di polizia amministrativa.

L’articolo 4 mira a riservare alla sola attività sportiva le armi della categoria B7 dell’allegato I della direttiva 91/477/CEE, ossia le armi semiautomatiche somiglianti alle armi militari, le più problematiche ai fini della pubblica sicurezza, che, in tal modo, non potranno essere portate ai fini di difesa personale e dovranno essere detenute nei limiti previsti per le armi sportive.

Infine, l’articolo 5 è diretto a regolare il regime transitorio e ad autorizzare l’adozione delle necessarie norme secondarie.

3.6 RINNOVO UFFICIO DI PRESIDENZA

GRUPPI PARLAMENTARI MOVIMENTO 5 STELLE

2 febbraio u.s.

Il Gruppo parlamentare MOVIMENTO 5 STELLE ha comunicato di aver proceduto al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza che risulta così composto:

- Presidente: senatrice Nunzia CATALFO
- Vice Presidente Vicario: senatrice Laura BOTTICI
- Vice Presidente: senatrice Michela MONTEVECCHI.

4.1 NON IMPUGNATIVA L.R. MOLISE 19/2015

CONSIGLIO DEI MINISTRI Leggi Regionali

13 febbraio u.s.

Per la seguente legge regionale è stato deliberato di NON procedere all'impugnativa:

- Legge Regione Molise n. 19 del 21 dicembre 2015, recante *"Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 4/2002 e dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 118/2011. Interpretazione autentica dell'articolo*

6, comma 2, della L.R. n. 9/2015. Modifiche a leggi regionali"

Il provvedimento è costituito da 24 articoli e, tra l'altro, reca modifiche alla legge regionale n. 1/1996 (concernente la disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise), con particolare riferimento all'abilitazione all'insegnamento dello sci ed alla relativa Commissione d'esame.

4.2 NON IMPUGNATIVA L.R. EMILIA ROMAGNA 23/2015 E L.R. VALLE D'AOSTA 20/2015

CONSIGLIO DEI MINISTRI Leggi Regionali

24 febbraio u.s.

Per le seguenti leggi regionali è stato deliberato di NON procedere all'impugnativa:

- Legge Regione Emilia Romagna n. 23 del 29 dicembre 2015, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (legge di stabilità regionale 2016)"*.

Il provvedimento è costituito da 20 articoli e reca la legge di stabilità regionale 2016.

In particolare, l'articolo 16 autorizza la Regione a corrispondere - per il corrente esercizio - un contributo pari a euro 50.000,00 al Collegio regionale dei maestri di sci per interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale.

- Legge Regione Valle d'Aosta n. 20 del 11 dicembre 2015, recante *"Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2016/2018"*.

Il provvedimento è costituito da 9 articoli e reca il bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2016/2018.

Nello specifico, l'articolo 5 autorizza la Giunta regionale a contrarre, per l'anno finanziario 2016, un mutuo a medio o lungo termine con l'Istituto per il credito sportivo finalizzato al finanziamento di spese per la realizzazione, l'ampliamento, la dotazione ed il potenziamento di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale.

CONSIGLIO DEI MINISTRI**Leggi Regionali**

26 febbraio u.s.

Per la seguente legge regionale è stato deliberato di NON procedere all'impugnativa:

- Legge Regione Lombardia n. 43 del 30 dicembre 2015, recante *"Legge di stabilità 2016-2018"*.

Il provvedimento è costituito da 5 articoli e riferisce, tra l'altro, l'autorizzazione - per l'anno 2016 - all'ulteriore spesa di 520.000,00 euro per il finanziamento di grandi eventi sportivi che si svolgeranno sul territorio lombardo.